

ORDINANZA N. 15

Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA TRATTO STRADA PEDONALE INTERNA FRAZ. CRETAZ DI SOPRA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCAVO CANTIERE DI PRIVATO.

IL SINDACO

VISTA la richiesta dei Sigg. Migliore/Bracco presentata direttamente in data 17/05/2023 all'ufficio di Polizia Locale al fine di chiudere temporaneamente al transito pedonale la strada comunale della fraz. di Cretaz di sopra, nel tratto dall'ingresso per circa mt. 30 opportunamente segnalato e transennato, a **partire dal 17/05/2023 fino alla fine della messa in sicurezza dello scavo del cantiere (periodo stimato circa gg. 20)**;

DATO ATTO che i lavori di cui sopra avranno durata di circa 20 giorni salvo imprevisti **a partire dal 17/05/2023 e, comunque, fino al termine dei lavori**;

PRESO ATTO che la Ditta incaricata si impegna ad eseguire i lavori nei periodi summenzionati, garantendo le norme di sicurezza, il passaggio pedonale degli abitanti del villaggio verso/dalle proprie abitazioni- e, comunque sempre, **in caso di necessità relativamente agli operatori di soccorso-**;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di chiudere temporaneamente la strada comunale di fraz. Cretaz di sopra nel tratto dall'ingresso per circa mt. 30 opportunamente segnalato e transennato, a **partire dal 17/05/2023 fino alla fine della messa in sicurezza dello scavo del cantiere**;

VISTO il "Nuovo Codice della Strada", emanato con D.lg. 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO il "Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

ORDINA

- 1. La temporanea chiusura al passaggio pedonale della strada comunale della fraz. di Cretaz di sopra, nel tratto dall'ingresso per circa mt. 30- opportunamente segnalato e transennato-, a partire dal 17/05/2023 fino alla fine della messa in sicurezza dello scavo del cantiere de quo;**
- È garantito il transito pedonale, per **particolari e sopraggiunte necessità** da concordare con le maestranze presenti sul cantiere, e/o per il passaggio di **operatori del soccorso**;
- È garantita sempre e comunque la **viabilità pedonale attraverso i percorsi alternativi presenti all'interno del villaggio**;
- Autorizza il passaggio agli operai del cantiere, in deroga agli eventuali divieti esistenti;

5. Il personale di cui all'art. 12 del C.d.S., emanato con D.Lgs. n°285 del 30/04/92, è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
6. Per le trasgressioni trovano applicazione le relative sanzioni previste dal Codice della Strada e dalla normativa in vigore in materia;
7. Ai sensi dell'art.3 comma 4, art.5 comma 3, della L. 07/08/90 n°241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 06/12/71 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o violazioni di Legge, entro 60 giorni della pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale d'Aosta;
8. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere posto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/92.

Valtournenche, il 18/05/2023

**Sottoscritta dal Sindaco
(MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE)
con firma digitale**